

perdurato (cfr. doc.3 prodotto in questa sede).

Orbene, il requisito dell'attualità deve intendersi nel senso che "da un lato, il mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina di per sé l'inammissibilità in presenza della permanenza degli effetti lesivi, e, dall'altro, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale" (Cass.11741/05): proprio come risulta nella presente fattispecie.

Nel merito infine ritiene il Tribunale di far proprie le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione in caso identico nella sentenza n.1892/05, emessa a conferma della sentenza della Corte di Appello di Roma in atti -e con esplicita considerazione della diversa statuizione contenuta nella precedente sentenza n.2855/02-.

Premesso che gli artt.4 e 5 dell'accordo interconfederale 20.12.93 recitano rispettivamente che "I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità